

CONSORZIO DEL COMPENSORIO OPITERGINO, ODERZO (TREVISO)

Decreto di Esproprio n 5 del 27 gennaio 2010.

Lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale per servizi socio sanitari e assistenziali in Comune di Sarmede. art. 22 d.p.r. 8.6.2001, n° 327 e ss.mm.ii. Espropriazione definitiva.

DECRETO N. 5/2010 ORIGINALE

PROTOCOLLO N. 316

CONSORZIO DEL COMPENSORIO OPITERGINO

OGGETTO: Lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale per servizi socio sanitari e assistenziali in Comune di Sarmede. art. 22 d.p.r. 8.6.2001, n° 327 e ss.mm.ii. Espropriazione definitiva.

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO CONSORTILE PER LE ESPROPRIAZIONI

OMISSIS

D E C R E T A

Art. 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2 - Sono definitivamente espropriati a favore del Comune di Sarmede, ai fini dell'acquisizione delle aree occorrenti per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una struttura polifunzionale per servizi socio sanitari e assistenziali nel comune di Sarmede, i sottoelencati beni immobili:

COMUNE DI SARMEDE:

1) C.T. - foglio n. 18, mappale n. 1009, prato di classe 1^a di are 03.52 - R.D. 2,36, R.A. 1,36, confinante da nord ed in senso orario con i mappali n. 1008, n. 1005 e viabilità pubblica, stesso foglio, **C.T. - foglio n. 18, mappale n. 1005**, porz. AA prato di classe 1^a di are 12.78 - R.D. 8,58, R.A. 4,95 e porz. AB seminativo di classe 3^a di are 25.00 - R.D. 12,27, R.A. 8,39, confinante da nord ed in senso orario con i mappali n. 1009, n. 1004, n. 1007, n. 279, n. 423, n. 91 e viabilità pubblica, stesso foglio, di proprietà della ditta: **Dal Cin Flavio** nato a San Fior (TV) il 09/09/1962 - c.f. DLCFLV62P09H843B, proprietario per 1/2, **Dal Cin Giuseppe** nato a Cappella Maggiore (TV) il 29/10/1966 - c.f. DLGPP66R29B678L, proprietario per 1/2, **per una indennità di esproprio complessivamente determinata in via provvisoria ed urgente in euro 68.584,52 (diconsi euro sessantottomilacinquecentottanta-quattro/52).**

Art. 3 - L'espropriazione definitiva viene disposta sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito entro il termine perentorio di anni 2 (due). Di tale esecuzione, dovranno essere effettuate le annotazioni e le comunicazioni previste dal 5^a comma dell'art. 24 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii..

Art. 4- Si dà atto che l'indennità da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto per l'esproprio dei beni immobili indicati all'art. 2, è stata stabilita in via d'urgenza ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001, con la determinazione del Responsabile del Procedimento Espropriativo n. 18 del 26.01.2010.

Art. 5 - Gli interessati, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrente dalla data di immissione nel possesso, sono invitati a comunicare se condividono l'indennità provvisoria così come determinata con il provvedimento indicato nelle premesse, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa deve intendersi rifiutata. Nel caso in cui non condividano la determinazione della misura dell'indennità, i proprietari possono chiedere, entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni, la nomina dei tecnici, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.. In quest'ultima ipotesi, qualora non dovessero condividere ulteriormente la relazione finale dei tecnici, essi potranno proporre opposizione alla stima. In assenza dell'istanza di nomina dei tecnici, sarà richiesta, a cura dell'autorità espropriante, la determinazione dell'indennità alla Commissione Provinciale prevista dall'art. 41 del citato D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., che vi dovrà provvedere entro il termine di 30 gg. e della quale sarà data comunicazione al proprietario con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 6 - Qualora i proprietari dichiarino di condividere l'indennità nel termine di trenta giorni successivi alla data di immissione in possesso, il corrispettivo dell'atto di cessione è calcolato, per le aree qualificate come edificabili, applicando all'indennizzo riportato all'art. 2 del presente decreto (senza computare il valore del soprassuolo) la maggiorazione del 10% e, per le aree qualificate come agricole, aumentando del 50% (cinquanta per cento) l'indennizzo medesimo. In ipotesi di area coltivata direttamente dal proprietario, il corrispettivo è calcolato moltiplicando per tre l'indennizzo suddetto.

Art. 7 - Qualora i proprietari condividano l'indennità di espropriazione e trasmettano la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, sarà disposto il pagamento dell'indennità medesima nel termine di sessanta giorni dalla data di esecutività della relativa determinazione. Decorso tale termine ai proprietari sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

Art. 8 - Il presente decreto deve essere, notificato nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili ai proprietari dei beni espropriati ed agli eventuali terzi titolari di diritti reali, unitamente ad un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista la sua esecuzione, almeno sette giorni prima di essa, nonché registrato, trascritto e volturato senza indugio presso i competenti uffici.

Art. 9 - La notifica del presente decreto potrà altresì essere effettuata con le modalità stabilite dal comma 3 dell'art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..

Art. 10 - Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giorni B.U.R. per la pubblicazione e trasmesso al Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii..

Art. 11 - Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto la ditta espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. per il Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Oderzo, 27.01.2010

UFFICIO CONSORTILE PER LE ESPROPRIAZIONI
IL RESPONSABILE
- Marisa Coral. -

Il Responsabile Marisa Coral